INTESA SANPAOLO PROTEZIONE

Condizioni di Assicurazione
RC PROFESSIONALE

per professioni liberali

Edizione ottobre 2026

Mod. 186386 - Ed. 10/2026

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Società del Gruppo INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI

RC Professionale

Caro Cliente,
RC Professionale è la polizza assicurativa che la tutela in caso di richiesta di pagamento a titolo di risarcimento danni qualora sia civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di violazione dei doveri professionali nei modi e termini previsti dalla normativa.

Le Condizioni di Assicurazione si articolano in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 15) – Norme relative all'emissione e alla durata della polizza
- **SEZIONE II** (Artt. 16) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 17 – 22) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento.

- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.

- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti e che le relative tabelle si trovano alla fine delle Condizioni di Assicurazione.

- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.

- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.

Il set informativo di RC Professionale per professioni liberali è disponibile su www.intesasanpaoloprotezione.com e le sarà comunque consegnato prima dell'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È RC PROFESSIONALE Pag. 1 di 33

Art. 2. DOVE VALGONO LE GARANZIE Pag. 2 di 33

Art. 3. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE GARANZIE Pag. 2 di 33
Art. 3.1 Quanto dura la polizza Pag. 2 di 33
Art. 3.2 Quando cominciano e quando finiscono le garanzie Pag. 3 di 33
Art. 3.3 Periodo di retroattività Pag. 3 di 33
Art. 3.4 Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri (Periodo di osservazione) Pag. 3 di 33
Art. 3.5 Quando è possibile pagare Pag. 3 di 33

Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) Pag. 4 di 33
Art. 4.1 Recesso alla ricorrenza annua (disdetta) Pag. 4 di 33
Art. 4.2 Recesso in caso di sinistro Pag. 4 di 33
Art. 4.3 Recesso per inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto) Pag. 4 di 33
Art. 4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta Pag. 4 di 33

Art. 5. VARIAZIONI CONTRATTUALI Pag. 4 di 33

Art. 6. COME COMUNICARE CON INTESA SANPAOLO PROTEZIONE Pag. 5 di 33

Art. 7. CHE COSA SUCCEDE SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO Pag. 6 di 33

Art. 8. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Pag. 6 di 33

Art. 9. CLAUSOLA SANZIONI ED EMBARGHI Pag. 6 di 33

Art. 10. ALTRE NORME IN GENERALE Pag. 6 di 33
Art. 10.1 Dichiarazioni inesatte e reticenti Pag. 6 di 33
Art. 10.2 Diminuzione e aggravamento del rischio Pag. 7 di 33
Art. 10.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Pag. 7 di 33

Art. 11. ESCLUSIONI APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE Pag. 7 di 33

Art. 12. LIMITI E FRANCHIGIE Pag. 9 di 33
Art. 12.1 Limiti, franchigie e scoperti attività ordinaria Pag. 9 di 33
Art. 12.2 Limiti, franchigie e scoperti garanzie aggiuntive A – B – C (incarichi esterni) Pag. 12 di 33

Art. 13. ASSICURAZIONE PRESSO ALTRI ASSICURATORI Pag. 15 di 33

Art. 14. VERIFICA DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE Pag. 15 di 33

Art. 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Pag. 15 di 33

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE GARANZIE ASSICURATIVE

Art. 16. CHE COSA È ASSICURATO Pag. 16 di 33
Art. 16.1 Garanzia sempre presente (Responsabilità Civile Professionale) Pag. 16 di 33
Art. 16.2 Garanzie opzionali Pag. 21 di 33

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 17. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 29 di 33
Art. 17.1 Denuncia di circostanza Pag. 29 di 33
Art. 17.2 Obblighi in caso di sinistro Pag. 29 di 33
Art. 17.3 Gestione delle richieste di risarcimento Pag. 29 di 33
Art. 17.4 Garanzie danni a Terzi Pag. 30 di 33
Art. 17.5 Procedura per la valutazione del danno Pag. 30 di 33

Art. 18. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 30 di 33

Art. 19. MANDATO DEI PERITI Pag. 30 di 33

Art. 20. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 31 di 33

Art. 21. COMUNICAZIONE DI SINISTRO AD ALTRI ASSICURATORI Pag. 31 di 33

Art. 22. SINISTRI IN SERIE Pag. 31 di 33

GLOSSARIO Pag. 32 di 33

ALLEGATO 1- TABELLE MASSIMALI, IMPORTI MASSIMI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE Pag. 1 di 8

INFORMATIVA PRIVACY Pag. 1 di 5

Da sapere

Contraente	Persona giuridica o ditta individuale o libero professionista iscritto al relativo Albo Professionale (compresi gli studi associati), correntista di Intesa Sanpaolo, con sede legale e operativa in Italia che stipula la polizza e si obbliga a pagare il premio. Può non coincidere con l'Assicurato.
Assicurato	Il soggetto (Avvocato, Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale o Consulente del Lavoro) iscritto al relativo Albo Professionale. Se il Contraente è uno Studio Associato, per Assicurato si intendono tutti i professionisti, per le attività da essi svolte in qualità di Associato, di praticante, di tirocinante, purché iscritti al relativo registro, o di collaboratore dello studio.
Attività professionale	Insieme delle prestazioni riservate o consentite all'Assicurato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché delle norme deontologiche applicabili, esercitate nell'ambito della professione dichiarata in polizza.
Circostanza	Si intendono: a) qualsiasi rilievo o contestazione specifica scritta, riguardante la condotta professionale dell'Assicurato, da cui possa trarre origine una richiesta di risarcimento per danni in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale b) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti.
Errore professionale	Qualsiasi atto od omissione commesso dall'Assicurato (con colpa anche grave) nello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza, che costituisca violazione di obblighi di legge, di regolamenti, di norme deontologiche ovvero delle regole di diligenza, prudenza e perizia richieste dalla natura dell'attività esercitata, dal quale derivi un danno patrimoniale a terzi. Sono sempre esclusi i danni conseguenti ad azioni od omissioni dolose dell'Assicurato.
Terzi	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall'Assicurato, dai suoi collaboratori, dai suoi dipendenti e dai suoi familiari conviventi. Il termine Terzo non comprende: • le imprese o Società di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o azionista di maggioranza o controllante, come previsto dal Codice Civile di cui all'articolo 2359 • persona fisica o giuridica che svolga un'attività di controllo o un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'Assicurato.
Richiesta di risarcimento	Qualsiasi richiesta scritta, azione o procedura legale, compresa quella arbitrale, presentata da Terzi nei confronti dell'Assicurato per ottenere un risarcimento per danni conseguenti a errori o omissioni professionali commessi durante il periodo di validità della polizza o di retroattività. Ai fini della validità della garanzia la richiesta deve essere presentata nei confronti dell'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e regolarmente comunicata a Intesa Sanpaolo Protezione nel medesimo periodo o durante la proroga del periodo di osservazione (se concessa).
Periodo di retroattività	Periodo di tempo, precedente al periodo di validità della polizza, durante il quale l'Assicurato può avere commesso errori od omissioni per i quali è prestata la copertura, purché questi (o le circostanze o le richieste di risarcimento derivanti) non siano già noti al momento delle dichiarazioni precontrattuali.
Periodo di osservazione	Ulteriore periodo di tempo, successivo al Periodo di validità della Polizza, entro il quale l'Assicurato può validamente ricevere, per la prima volta, richieste di risarcimento o in cui possono validamente emergere, per la prima volta, Circostanze. Affinché la copertura possa operare, l'Assicurato deve, entro il medesimo periodo, comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione le Richieste di risarcimento o le Circostanze. Tali Richieste di risarcimento o Circostanze devono essere relative a errori od omissioni professionali commessi durante il periodo di retroattività e prima della data di scadenza del Periodo di validità della polizza.
Perdita patrimoniale	Qualsiasi danno suscettibile di valutazione economica che non sia conseguenza diretta di morte, lesioni personali o danneggiamenti materiali a cose.

NORME RELATIVE AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

sezione I

articolo 1. Che tipo di assicurazione è RC Professionale

RC Professionale per professioni liberali (Avvocato, Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale e Consulente del Lavoro) è la polizza multigaranzia di Intesa Sanpaolo Protezione che fornisce una copertura a persone giuridiche, ditte individuali e liberi professionisti, compresi gli Studi Associati, iscritti al relativo Albo Professionale, correntisti di Intesa Sanpaolo che vogliono assicurarsi per i casi di richieste di risarcimento di danni causati nello svolgimento delle proprie attività professionali (rischio professionale: si intende la possibilità che, nello svolgimento della propria attività, un errore, un'omissione o una negligenza causino un danno a terzi generando una richiesta di risarcimento).

È rivolta ai soggetti con sede legale e operanti in Italia con un fatturato dell'ultimo esercizio finanziario non superiore a 3.000.000 euro e, solo per il caso di Studi Associati con presenti Avvocati, con un numero massimo di 10 professionisti.
Se il Contraente ricopre, oltre alla propria attività ordinaria, anche incarichi esterni, che chiede di comprendere in copertura, può sottoscrivere la polizza solo se il fatturato svolto come incarichi esterni nell'ultimo esercizio finanziario disponibile è inferiore al 65% del fatturato totale.

Sono considerati incarichi esterni:
- Sindaco e Revisore Legale dei conti
- Consigliere di amministrazione in società di capitali o altri enti
- Membro del Consiglio di Sorveglianza, membro del Comitato di Controllo per la Gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza o di altre attività afferenti a quanto indicato
  nel D.lgs 231/2001.

La polizza prevede **una garanzia sempre presente Responsabilità Civile Professionale**, che copre la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dallo svolgimento dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza, e **delle garanzie opzionali** acquistabili in aggiunta alla garanzia sempre presente, elencate di seguito:

a) Sindaco e Revisore dei conti
b) Consigliere di amministrazione in società di capitali o enti
c) Membro del consiglio di sorveglianza, membro del comitato di controllo per la gestione, membro dell'organismo di vigilanza (d.Lgs n.231/2001)
d) Responsabilità solidale per attività dei punti A – B – C acquistabile solo se acquistata una delle garanzie dei punti A – B – C
e) Visto di conformità (visto leggero)
f) Visto di conformità sui modelli 730 - acquistabile solo se acquistata la garanzia "visto di conformità (leggero)"
g) Responsabilità amministrativo-contabile
h) Certificazione tributaria (visto pesante)
i) RCT/O derivante dallo svolgimento dell'attività professionale - acquistabile solo se il Contraente ha dichiarato di avere l'ufficio presso la propria abitazione e ciò risulti nel Questionario tecnico
j) Elaborazione elettronica (CED) - acquistabile solo se il Contraente ha dichiarato che intende assicurare anche la propria società di servizi contabili - EDP e ciò risulti nel Questionario tecnico.

Ai fini della sottoscrizione della polizza è necessario aver compilato il Questionario tecnico: prevede una serie di domande sulla attività professionale necessarie per determinare l'assicurabilità del Contraente, le condizioni di polizza e la possibilità di acquistare determinate garanzie aggiuntive.

Garanzia sempre presente	Garanzie opzionali	
Responsabilità Civile Professionale	**Sindaco e Revisore dei conti**	A
	Responsabilità solidale	D
	Consigliere di amministrazione in società di capitali o enti	B
	Responsabilità solidale	D
	Membro del consiglio di sorveglianza, membro del comitato di controllo per la gestione, membro dell'organismo di vigilanza (d.Lgs n. 231/2001)	C
	Responsabilità solidale	D
	Visto di conformità (visto leggero)	E
	Visto di conformità sui modelli 730	F
	Responsabilità amministrativo - contabile	G
	Certificazione tributaria (visto pesante)	H
	RCT/O derivante dallo svolgimento dell'attività professionale - acquistabile solo se il Contraente ha dichiarato di avere l'ufficio presso la propria abitazione e ciò risulti nel Questionario Tecnico	I
	Elaborazione elettronica (CED) - acquistabile solo se il Contraente ha dichiarato che intende assicurare anche la propria società di servizi contabili - EDP e ciò risulti nel Questionario Tecnico	J

articolo 2. Dove valgono le garanzie

Le garanzie operano per le richieste di risarcimento danni ricevute dall'Assicurato ovunque siano state presentate tranne che per quelle presentate negli Stati Uniti d'America, in Canada o in uno qualsiasi dei relativi territori o possedimenti oppure finalizzate all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti oppure basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.

articolo 3. Quando cominciano e quando finiscono le garanzie

3.1 Quanto dura la polizza

La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o Intesa Sanpaolo Protezione non disdice la polizza, si rinnova tacitamente per un ulteriore anno alle stesse condizioni, a condizione che il Contraente abbia pagato il premio entro la scadenza della polizza e abbia ancora un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo sul quale addebitare il premio.

Se il Contraente, prima di 45 giorni dalla scadenza, comunica anche uno dei seguenti eventi:
- un sinistro avvenuto nel periodo assicurativo in corso
- una variazione del fatturato complessivo dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 20% rispetto al fatturato dichiarato nel questionario compilato al momento della sottoscrizione o del rinnovo della polizza
- circostanze che possano modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione o del rinnovo

la polizza non si rinnova automaticamente.
Se ricorrono i requisiti di assicurabilità, Intesa Sanpaolo Protezione invia una comunicazione al Contraente con l'invito a contattare il proprio gestore di riferimento per valutare la proposta di rinnovo alle nuove condizioni.
Se non sussistono più i requisiti di assicurabilità, Intesa Sanpaolo Protezione invia una comunicazione al Contraente con la quale lo informa dell'impossibilità a procedere con

una nuova sottoscrizione.
Nel caso in cui il Contraente comunichi le variazioni tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e Intesa Sanpaolo Protezione terrà conto, nel rinnovo successivo, delle variazioni intervenute nell'annualità assicurativa ancora in corso.

3.2 Quando cominciano e quando finiscono le garanzie

La copertura comincia alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio sia stato pagato. Diversamente, cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

3.3 Periodo di retroattività

La polizza prevede sempre, per gli Avvocati, una retroattività illimitata. Per le altre categorie professionali, il Contraente, al momento della sottoscrizione, può scegliere tra una retroattività pari a 5 anni oppure, a fronte di un incremento di premio, una retroattività illimitata.

3.4 Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri (Periodo di osservazione)

In caso di risoluzione della polizza su richiesta di Intesa Sanpaolo Protezione o del Contraente, se il premio è stato pagato, se non si sono verificati sinistri o Circostanze e non sia stata stipulata alcuna altra polizza dello stesso tipo, il Contraente ha diritto in automatico all'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri di 30 giorni dopo la scadenza della polizza, senza versamento di alcun premio aggiuntivo.
Su richiesta, il Contraente può estendere il periodo per la denuncia dei sinistri a 10 anni dopo la scadenza della polizza. In questo caso il Contraente, entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza, deve:

a) comunicare per iscritto a Intesa Sanpaolo Protezione la propria scelta
b) pagare il 100% del premio indicato nel modulo di polizza in caso di Avvocati, 150% del premio indicato nel modulo di polizza in caso di commercialisti e consulenti del lavoro.

Se è stata acquistata l'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri, la stessa cessa automaticamente in caso di acquisto di una nuova polizza stipulata per il medesimo rischio, alla data di decorrenza della stessa.
Il premio corrisposto per l'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri si intende interamente maturato dalla sua decorrenza e, pertanto, non è rimborsabile.
In caso di decesso dell'Assicurato si attiva automaticamente un'estensione del periodo per la denuncia dei sinistri gratuita della durata di 10 anni, a partire dalla data di scadenza della polizza immediatamente successiva al decesso, a condizione che lo stesso sia stato correttamente comunicato a Intesa Sanpaolo Protezione entro il periodo di copertura.

3.5 Quando e come è possibile pagare

Il premio è annuale ed è pagato con addebito su un conto corrente Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento resi disponibili tempo per tempo da Intesa Sanpaolo o da Intesa Sanpaolo Protezione.

L'estratto conto rappresenta la ricevuta di pagamento del premio.

articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)

4.1 Recesso alla ricorrenza annua (disdetta)

Intesa Sanpaolo Protezione e il Contraente possono recedere dal contratto comunicandolo entro 30 giorni prima della scadenza annuale della polizza.

In particolare, il Contraente può recedere dal contratto scegliendo una delle seguenti modalità:

- posta elettronica certificata a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com
- raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino. Per verificare il rispetto del termine di 30 giorni di preavviso fa fede il timbro postale di invio della raccomandata
- sottoscrizione dell'apposito modulo tramite il proprio gestore di riferimento. Per verificare il rispetto dei 30 giorni di preavviso farà fede la data indicata nel modulo rilasciato dal gestore di riferimento.

Il recesso ha effetto dalla ricorrenza annua successiva alla richiesta.

4.2 Recesso in caso di sinistro

Intesa Sanpaolo Protezione può recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale della polizza.
L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non può essere considerato come rinuncia di Intesa Sanpaolo Protezione ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza. I premi eventualmente versati dopo la comunicazione di recesso, verranno restituiti al lordo delle imposte.

4.3 Recesso per inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)

Intesa Sanpaolo Protezione recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che il Contraente non aveva alla sottoscrizione i requisiti di assicurabilità.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte.

4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta

Intesa Sanpaolo Protezione recede dal contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a conoscenza che il Contraente non ha più i requisiti di assicurabilità.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN) per l'accredito del premio, Intesa Sanpaolo Protezione restituisce l'importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.

articolo 5. Variazioni contrattuali

Il premio della presente polizza è determinato sulla base del valore del fatturato indicato nel modulo di polizza.

All'atto della stipula della polizza tale valore deve corrispondere al fatturato conseguito dal Contraente nell'ultimo esercizio finanziario come da ultima dichiarazione fiscale disponibile.

Se, all'atto della stipula, il Contraente vuole l'estensione delle garanzie anche all'attività svolta con propria partita IVA o dei suoi soci, il Contraente deve includere anche il relativo fatturato nel calcolo del fatturato complessivo.

Allo stesso modo deve essere incluso nel calcolo il fatturato della Società di Servizi Contabili (EDP), se il Contraente intende estendere anche ad essa le garanzie.

EDP (Electronic Data Processing): indica una società di elaborazione dati che svolge servizi contabili e amministrativi, come gestione della contabilità, elaborazione di documenti e adempimenti fiscali.

Per ogni periodo di assicurazione successivo alla stipula della polizza, il Contraente non è tenuto a dichiarare il valore del fatturato conseguito nell'ultimo esercizio finanziario purché tale valore non abbia subito una variazione (in aumento o in diminuzione) superiore al 20% rispetto a quello indicato nel modulo di polizza.

Se il Contraente omette di comunicare la variazione di fatturato, in caso di sinistro nell'annualità successiva Intesa Sanpaolo Protezione risarcisce il danno in maniera proporzionale, ossia il rapporto fra il valore del fatturato indicato nel modulo di polizza maggiorato del 20% e il valore del fatturato accertato.

Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente alla filiale di riferimento:
- un sinistro o circostanze avvenute nel periodo assicurativo in corso
- circostanze che possano modificare le risposte al questionario tecnico compilato al momento della sottoscrizione o del rinnovo della polizza
- una variazione del fatturato complessivo dell'anno fiscale precedente alla decorrenza del rinnovo superiore al 20% rispetto al fatturato dichiarato al momento della sottoscrizione o del rinnovo della polizza

In caso di tali variazioni, la polizza non si rinnova tacitamente e il Contraente riceve una comunicazione con cui Intesa Sanpaolo Protezione accetta la variazione oppure comunica l'impossibilità del rinnovo nel caso in cui il Contraente non sia più assicurabile.

Le modifiche comunicate hanno effetto dalla ricorrenza annua successiva alla comunicazione.

Se il Contraente comunica una variazione entro 45 giorni prima della scadenza, la stessa ha effetto a partire dalla scadenza stessa. La conseguente modifica delle Condizioni Contrattuali deve risultare da un'apposita Appendice di rinnovo, sottoscritta da Intesa Sanpaolo Protezione e dal Contraente e forma parte integrante del contratto originario.

Se il Contraente comunica la variazione tra il 45° giorno e la scadenza, la polizza si rinnova alle medesime condizioni per un ulteriore anno e Intesa Sanpaolo Protezione terrà conto delle variazioni intervenute nell'annualità successiva.

In entrambi i casi resta salvo l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 4.

Intesa Sanpaolo Protezione si riserva di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la relativa documentazione necessaria.

Intesa Sanpaolo Protezione si riserva la facoltà di modificare in corso d'anno le condizioni tariffarie che avrebbero effetto con il rinnovo della polizza. In questo caso comunica al Contraente, entro 45 giorni dalla scadenza annuale, tramite PEC o raccomandata A/R, il nuovo premio.

La volontà del Contraente di accettare il nuovo premio è espressa versando il premio alla data di scadenza della polizza. In alternativa, entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, il Contraente può comunicare il recesso dal contratto e le coperture cessano alla data di scadenza.

articolo 6. Come comunicare con Intesa Sanpaolo Protezione

Le comunicazioni inviate dal Contraente a Intesa Sanpaolo Protezione devono avvenire con una delle seguenti modalità:

e-mail a comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com
(scelta preferita)

raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.,
Via San Francesco d'Assisi,10 - 10122 Torino

tramite fax al numero 011 093.10.62

articolo 7. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo. In caso di chiusura del conto corrente sul quale sono addebitati i premi, qualora il Contraente non apra un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, la polizza non sarà rinnovata alla prima scadenza annua successiva.

articolo 8. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

La legge prevede che tutte le controversie relative alla formazione o al contenuto del contratto, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, debbano essere sottoposte a procedure alternative di conciliazione: la Negoziazione assistita, la Mediazione e l'Arbitro Assicurativo. Per maggiori dettagli si rinvia al sito www.intesasanpaoloprotezione.com o al Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo).

Se i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie non hanno avuto successo e si intende proseguire nella causa civile, occorre rivolgersi all'organo giudiziario competente.

Il foro competente per le controversie sulla formazione o sul contenuto del contratto è:
- quello della sede legale in caso di persone giuridiche
- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto
- quello della sede in cui svolgono l'attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica

Se tra l'Assicurato e Intesa Sanpaolo Protezione nascono delle controversie sull'ammontare del danno, il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'art. 17.5 Procedura per la valutazione del danno.

La richiesta può essere effettuata tramite:

PEC all'indirizzo organizzazione@pec.intesasanpaoloprotezione.com

posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Protezione - Ufficio Sinistri - Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

tramite fax al numero 011 093.10.62

articolo 9. Clausola sanzioni ed embarghi

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di Organizzazioni Internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di Stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione a obbligazioni contrattuali. Intesa Sanpaolo Protezione non è tenuta a prestare copertura né è tenuta al pagamento di alcun indennizzo o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza se la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio la espongono a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea o da uno dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o previsti da qualsiasi provvedimento applicabile in materia di sanzioni ed embarghi.

articolo 10. Altre norme in generale

10.1 Dichiarazioni inesatte e reticenti

Intesa Sanpaolo Protezione presta le coperture assicurative sulla base delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio. Tali circostanze vengono dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se le dichiarazioni contengono informazioni inesatte o incomplete, Intesa Sanpaolo Protezione può essere indotta a sottovalutare il rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile ma con un premio più

elevato. Se il Contraente rilascia tali dichiarazioni inesatte o incomplete con dolo o colpa grave, Intesa Sanpaolo Protezione può rifiutare il pagamento del sinistro e chiedere il recesso della polizza. Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave e il rischio valutato sulla base delle nuove e corrette circostanze risulta comunque assicurabile, Intesa Sanpaolo Protezione può pagare il sinistro riducendolo in proporzione al minor premio percepito e può recedere dal contratto.

10.2 Diminuzione o aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione tramite il gestore della filiale dove ha sottoscritto la polizza, ogni circostanza che modifichi gli elementi del rischio assicurato.
Se la variazione implica la diminuzione del rischio, Intesa Sanpaolo Protezione riduce in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva a tale comunicazione.

Se la variazione implica l'aggravamento del rischio, Intesa Sanpaolo Protezione ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il recesso di Intesa Sanpaolo Protezione ha effetto immediato se l'aggravamento non avrebbe consentito la sottoscrizione della polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Intesa Sanpaolo Protezione nonché la mancata comunicazione di qualsiasi condizione che intervenga a modificare uno o più elementi del rischio assicurato da parte del Contraente, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa cessazione della polizza.

10.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto il Contraente, l'Assicurato e Intesa Sanpaolo Protezione possono esercitare azioni e diritti che derivano dalla polizza.
L'importo liquidato secondo quanto stabilito dal contratto di polizza può essere pagato soltanto ai titolari dell'interesse assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi.
Intesa Sanpaolo Protezione, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surroga nei diritti e nelle azioni che il Contraente o l'Assicurato ha diritto di esercitare in conseguenza del sinistro pagato, fino a concorrenza dello stesso.

Il Contraente o l'Assicurato, ove richiesto, dovrà riconoscere o cedere a Intesa Sanpaolo Protezione i relativi diritti e le azioni e in ogni caso dovrà fare quanto necessario per tutelare tali diritti.
Il Contraente inoltre deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte di Intesa Sanpaolo Protezione.

articolo 11. Esclusioni applicabili a tutte le garanzie

La polizza non opera per le richieste di risarcimento per danni che derivino da:

a) attività diversa da quella o quelle indicate nel modulo di polizza
b) attività svolta dall'Assicurato con propria partita IVA presso una società, un'associazione professionale od uno studio associato diversi dal Contraente
c) attività svolta dall'Assicurato con propria partita IVA nel caso in cui il Contraente sia una società, un'associazione professionale o uno studio associato, fatto salvo il caso in cui sia stato dichiarato in fase di sottoscrizione o di rinnovo del contratto
d) qualsiasi azione od omissione riconosciuta dall'Autorità giudiziaria come dolosa o ammessa dall'Assicurato. Se Intesa Sanpaolo Protezione ha corrisposto importi a titolo di risarcimento o indennizzo in base alla presente polizza prima di tale riconoscimento, ha diritto al rimborso fatto salvo che non rientri nella casistica di cui al successivo art. 16.1.i (fatto doloso del Dipendente)
e) esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
f) qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica
g) inquinamento, contaminazione o alterazione da qualunque causa originati e di qualsiasi natura, provocati a: atmosfera, acque, terreni o colture, nonché interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e di qualsiasi risorsa del sottosuolo suscettibile di sfruttamento

h) insolvenza dell'Assicurato o attivazione di una qualsiasi procedura concorsuale a suo carico
i) presenza o svolgimento di qualsiasi attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto
j) richiesta di risarcimento:
   1) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza o già in corso a tale data
   2) basata su una qualsiasi circostanza che l'Assicurato avrebbe potuto valutare, alla data di sottoscrizione della polizza, come causa molto probabile di richiesta di risarcimento
k) sanzioni inflitte all'Assicurato o delle quali sia coobbligato in solido con il terzo (multe, ammende e sanzioni dirette), obbligazioni di natura fiscale, contributi previdenziali, penali contrattuali, conseguenze del loro mancato o ritardato pagamento
l) danni materiali a cose o persone che non siano conseguenza diretta dell'attività professionale assicurata.
m) violazione delle norme poste a tutela della concorrenza (norme Antitrust)
n) azioni legali promosse o provvedimenti adottati da qualunque tipo di ente pubblico (quali autorità statali, regionali o locali) o da qualunque organizzazione, commissione, authority pubblica o privata per il controllo dell'attività professionale assicurata e la licenza per lo svolgimento degli stessi, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.2.g
o) qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia di rendimento in genere forniti dall'Assicurato in relazione a: disponibilità di fondi, proprietà immobiliari o personali, beni o merci, qualsiasi forma di investimento che abbia in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
p) perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia Perdita di documenti di cui al successivo art. 16.1.r
q) direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato o inadeguato funzionamento di sistemi informatici, firmware, hardware o software, anche come conseguenza di malware nonché accesso o uso non autorizzato di un sistema informatico (compresa la trasmissione di codici maligni o un attacco denial of Service (DoS): attacco informatico finalizzato a rendere indisponibile o difficilmente accessibile un sistema, una rete o un sito, mediante il sovraccarico delle risorse o l'interruzione del loro normale funzionamento).
r) direttamente o indirettamente derivanti da attacchi informatici quali accessi non autorizzati, violazioni della sicurezza informatica, malware, ransomware e phishing: programmi, codici o tecniche fraudolente finalizzati a compromettere sistemi informatici o dati, impedirne l'utilizzo, ottenere accessi non autorizzati, sottrarre informazioni o indurre il destinatario a compiere operazioni pregiudizievoli o qualsiasi altra forma di attacco cyber che comprometta la disponibilità, integrità o riservatezza dei dati trattati dall'Assicurato.
s) mancata o insufficiente stipula di garanzie o coperture assicurative, tanto obbligatorie quanto facoltative, nonché di ritardi nel pagamento dei relativi premi.
t) discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
u) frode, plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.
v) attività di amministrazione di stabili.

Non sono coperte dalla polizza le attività relative alle garanzie opzionali, dettagliate al successivo art. 16.2, salvo che non sia stata acquistata la specifica garanzia e ciò risulti nel modulo di polizza.

da sapere:
Per franchigia si intende l'importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotto dall'importo del danno indennizzabile, inteso come il valore totale del danno riconosciuto da Intesa Sanpaolo Protezione in caso di sinistro, prima della sottrazione della franchigia

Per scoperto si intende la percentuale dell'importo del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato. Lo scoperto viene calcolato sul valore del danno riconosciuto da Intesa Sanpaolo Protezione in caso di sinistro

articolo 12. Limiti e franchigie

Le garanzie sono prestate da Intesa Sanpaolo Protezione con l'applicazione di franchigie, scoperti e massimali indicati nel modulo di polizza.

12.1 Limiti, franchigie e scoperti attività ordinaria

Per tutte le garanzie, a eccezione delle garanzie opzionali relative a incarichi esterni (garanzie A – B – C), è prevista una franchigia o uno scoperto per sinistro, determinato in funzione della tipologia di Assicurato, del fatturato e delle eventuali opzioni di franchigia o scoperto prescelte (Opzione A e Opzione B), come indicato nelle seguenti tabelle e riportato nel modulo di polizza.

Avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
70.001 - 100.000			€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
100.001 – 3.000.000			€ 500	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000

Avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
70.001 - 100.000			€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
100.001 – 3.000.000			€ 1.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 – 500.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
500.001 – 3.000.000				€ 1.000

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 – 500.000	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
500.001 – 3.000.000				€ 1.750

Singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
100.001 – 200.000	€ 500	€ 500	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
200.001 – 500.000	€ 500	€ 750	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500

Singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
100.001 – 200.000	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
200.001 – 500.000	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000

Studi associati senza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 100.000	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
100.001 – 200.000	€ 500	€ 500	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
200.001 – 500.000	€ 500	€ 750	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500

Studi associati senza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 50.000	€ 750	€ 750	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
50.001 - 100.000	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
100.001 - 200.000	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
200.001 - 500.000	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000

Studi associati con anche avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 - 100.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
100.001 - 500.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
500.001 – 1.500.000				€ 2.000
1.500.001 – 3.000.000				€ 2.500

Studi associati con anche avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 - 100.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
100.001 - 500.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
500.001 – 1.500.000				€ 4.000
1.500.001 – 3.000.000				€ 5.000

12.2 Limiti, franchigie e scoperti garanzie aggiuntive A – B – C (incarichi esterni)

Per le garanzie opzionali relative a incarichi esterni (garanzie A – B – C), è prevista una franchigia o uno scoperto per sinistro, determinato in funzione della tipologia di Assicurato, del fatturato e dell'opzione prescelta per la franchigia o lo scoperto per l'attività ordinaria (base o elevata) come indicato nelle tabelle seguenti e riportato nel Modulo di Polizza.

Avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
70.001 - 100.000			€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
100.001 – 3.000.000			Scoperto 10% min € 1.000, max € 5.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000

Avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
70.001 - 100.000			€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
100.001 – 3.000.000			€ 7.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 – 500.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
500.001 – 3.000.000				Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 – 500.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000				€ 15.000

Attività singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
100.001 - 500.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Attività singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
100.001 - 500.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Attività studi associati senza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 – 500.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Attività studi associati senza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 – 500.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Studi associati con anche avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 – 500.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000				€ 15.000

Studi associati con anche avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 – 500.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000				€ 25.000

articolo 13. Assicurazione presso altri assicuratori

Nel caso in cui l'Assicurato, oltre a questa polizza, abbia una copertura per la Responsabilità Civile Professionale, che preveda garanzie sovrapponibili a quelle della presente polizza, Intesa Sanpaolo Protezione opera a secondo rischio e quindi per l'eccedenza dei massimali o limiti previsti in dette polizze.
Se tale altra copertura è prestata da Intesa Sanpaolo Protezione o da qualsiasi società appartenenti al gruppo di Intesa Sanpaolo, la somma massima risarcibile da Intesa Sanpaolo Protezione in base alla totalità delle polizze non può mai superare il massimale della Polizza che ha il massimale più elevato.

articolo 14. Verifica della soddisfazione del cliente

Intesa Sanpaolo Protezione può proporre al Contraente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.

articolo 15. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si applicano le norme della legge italiana.

NORME RELATIVE ALLE GARANZIE ASSICURATIVE

sezione II

articolo 16. Che cosa è assicurato

massimale aggregato annuo: importo massimo complessivo che Intesa Sanpaolo Protezione paga per tutti i sinistri denunciati e indennizzabili durante l'annualità di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri.

La polizza RC Professionale opera entro il massimale aggregato annuo, in funzione del fatturato annuo dichiarato e della professione svolta, scelto tra le seguenti opzioni:

- In caso di singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali e studi associati senza avvocati

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
0 – 3.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- In caso di singoli avvocati

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
0 – 30.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30.001 – 70.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓
70.001 – 3.000.000			✓	✓	✓	✓	✓

- In caso di studi associati con anche avvocati

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
0 - 500.000	✓	✓	✓	✓
500.001 – 3.000.000				✓

GARANZIA SEMPRE PRESENTE

16.1 Responsabilità civile professionale

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di libero professionista iscritto all'Albo del relativo ordine, nell'esercizio dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza.
In particolare, Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare a Terzi, compresi i suoi clienti, a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio della propria attività professionale.
La polizza opera per le richieste di risarcimento ricevute e denunciate a Intesa Sanpaolo Protezione dal Contraente o dall'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di validità della Polizza o nell'eventuale Estensione del periodo per la denuncia dei sinistri (Periodo di osservazione), anche se relative ad errori professionali accaduti nel periodo di retroattività (cosiddetto regime Claims Made).

In particolare, sono assicurabili:

a) Responsabilità solidale per attività ordinaria
Danni involontariamente causati a Terzi di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso della stessa nei confronti di altri Terzi responsabili.

b) Rischi derivanti dalla gestione di affari altrui, purché connessi alla propria attività professionale, compresa l'attività di tutore o protutore di minori o interdetti, curatore di scomparso, di emancipato, inabilitato o amministratore di sostegno
Danni involontariamente causati a Terzi nell'espletamento delle funzioni di tutore o protutore di minori o interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e inabilitato e di amministratore di sostegno.

c) Rischi derivanti dallo svolgimento di incarichi giudiziari (Commissario, Curatore, etc.)
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da Perdite Patrimoniali che questi sia tenuto a pagare a Terzi in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti. Rientra nella garanzia l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci. Si intende inclusa, altresì, l'attività inerente esecuzioni immobiliari ex L. 302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni e di esperti indipendenti ai sensi della Legge 21.10.2021, n. 147.

d) Componente di Commissioni Tributarie o la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alle Commissioni Tributarie;
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da Perdite Patrimoniali che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla Legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

e) Attività di Mediazione, Conciliazione e Negoziazione Assistita
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da Perdite Patrimoniali che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'espletamento dell'attività di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni nonché di negoziazione assistita di cui al Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dal decreto del 24/07/2006, dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , dal D.M. 222/04 , dal Decreto Ministeriale del 23 luglio 2004 N. 223 e loro successive modifiche o integrazioni.

f) Attività di insegnamento e docenza
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da Perdite Patrimoniali che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a Terzi nell'espletamento delle funzioni di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria.

g) Firma Elettronica Avanzata
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da Perdite Patrimoniali che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in quanto civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a Terzi dall'utilizzo della Firma Elettronica Avanzata.

h) Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi
Intesa Sanpaolo Protezione risponde delle Richieste di Risarcimento conseguenti allo svolgimento di attività svolta, nell'ambito dell'attività professionale indicata nel modulo di polizza, relativamente al rilascio di certificazioni,
attestazioni, dichiarazioni o relazioni, anche in sede di gara pubblica, comprese quelle connesse al reperimento o alla concessione di finanziamenti.
Opera con un importo massimo di risarcimento di € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.

i) Danni conseguenti a fatto doloso o colposo dei propri dipendenti, praticanti, sostituti ed ausiliari in genere
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale sia civilmente responsabile.

l) Responsabilità derivante all'Assicurato per fatto di collaboratori e sostituti di udienza nonché di professionisti delegati
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

m) Funzione di Arbitro
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi nell'esercizio delle funzioni di Arbitro rituale o irrituale.

n) Gestore o membro dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi nell'esercizio delle funzioni di gestore inscritto ad un organismo di composizione della crisi di sovraindebitamento, Decreto 24 settembre 2014, n. 202 in base all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Opera con un importo massimo di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.

o) Attività professionali compiute tramite l'utilizzo del processo telematico
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi a seguito dell'attività compiute tramite l'utilizzo del processo telematico.

p) Errato trattamento dei dati personali
La copertura fornita dalla polizza è automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in applicazione del Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR in materia di Privacy (codice della Privacy) o comunque ricollegabili all'errata consulenza in materia di Privacy per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione, diffusione e cancellazione) o comunque errata consulenza in materia di privacy.

q) Attività di consulenza fiscale
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a Terzi, per i Danni involontariamente cagionati a questi ultimi nell'espletamento di consulenza fiscale. In tale attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso, ivi compresa l'attività fiscale senza apposizione di Visto di Conformità.

r) Perdita documenti, somme di denaro, titoli e valori
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni perdita patrimoniale che questi sia tenuto a pagare a Terzi per il caso in cui documenti, somme di denaro, titoli e valori, detenuti in custodia nell'ambito dell'attività professionale, siano stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati o cancellati.

La garanzia opera anche in caso di perdita derivante da furto, rapina, incendio.

Con riferimento ai documenti, sono inoltre compresi i costi e le spese sostenuti dall'Assicurato per la loro sostituzione o ripristino, fermo restando che:
- lo smarrimento o il danno si verifichi mentre i documenti sono in transito, oppure
- siano custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati.

L'ammontare di qualsiasi richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese deve essere documentato con giustificativi di spesa.
Per i danni derivanti dalla perdita, distruzione, danneggiamento, smarrimento, alterazione o cancellazione di documenti, l'importo massimo di risarcimento è pari a € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni derivanti dalla perdita di somme di denaro, titoli e valori, l'importo massimo di risarcimento è pari a € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.

s) Interruzione di attività di terzi
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare a Terzi, per i Danni da interruzione e sospensione totale e parziale dell'attività involontariamente cagionati a quest'ultimi, connessi all'attività professionale esercitata dall'Assicurato e conseguenti a un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

t) Garanzia a favore degli eredi
In caso di decesso dell'Assicurato, Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne gli eredi legittimi dell'Assicurato per la responsabilità civile professionale di quest'ultimo, ai termini e condizioni previsti dalla polizza.

u) Spese per il ripristino della reputazione
Intesa Sanpaolo Protezione rimborsa le spese per il ripristino della reputazione sostenute dall'Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
Opera con un importo massimo di risarcimento di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

v) Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga
Per la sola attività professionale di Consulente del Lavoro, Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare a Terzi, per i danni derivanti da errata consulenza/assistenza nella gestione della procedura di Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.
Opera per un importo pari al 20% del massimale indicato nel modulo di polizza con un massimo di € 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo.

z) Attività di Tributarista e Attività di revisore in enti locali
La garanzia è automaticamente estesa alle seguenti attività:
1. tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette
2. redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali
3. domiciliazione ai fini fiscali
4. rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso. Se, per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l'Assicurato ha costituito apposita società dallo stesso controllata, anche tale società assume agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato.
La copertura si estende, inoltre, alla responsabilità derivante da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 Legge 8/6/1990 n. 142 e s.m.i.).

aa) Attività di consulenza o assistenza stragiudiziali e redazione di pareri o contratti
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni Perdita Patrimoniale che questi sia tenuto a pagare a Terzi, per l'attività di consulenza o assistenza stragiudiziali e per la redazione di pareri o contratti.

bb) Perito del tribunale
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne L'Assicurato in relazione a incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria nella qualità di Perito/Consulente tecnico d'Ufficio.

cc) Costi di difesa
Intesa Sanpaolo Protezione assume la gestione delle vertenze, fino a quando ne abbia interesse, designando ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. I costi di difesa sono a carico di Intesa Sanpaolo Protezione nei limiti del quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Intesa Sanpaolo Protezione non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

dd) Comparizione davanti a un'Autorità Giudiziaria
Se un Assicurato deve comparire davanti a un'Autorità Giudiziaria in qualità di testimone in relazione ad una richiesta di risarcimento notificata in base alla presente polizza e rientrante nella garanzia, Intesa Sanpaolo Protezione riconosce le seguenti indennità giornaliere:
a) per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato: € 500
b) per qualsiasi Collaboratore: € 250

fino ad un importo massimo di risarcimento di 100.000 euro per anno assicurativo.

ee) Diffamazione
Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dal danno derivante da una richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nel corso del periodo di validità della polizza per diffamazione involontaria da parte dell'Assicurato nello svolgimento dei servizi professionali.

ff) Danni da intelligenza artificiale
Intesa Sanpaolo Protezione tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti da errori professionali, inclusi errori di valutazione, consulenza, elaborazione di dati o gestione di pratiche, connessi all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA) quale strumento di supporto all'attività professionale.

gg) Attività di delegato sovraindebitamento
Intesa Sanpaolo Protezione tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a Terzi a seguito dell'attività di gestore iscritto ad un Organismo di Composizione della crisi di sovraindebitamento, ai sensi del Decreto 24 settembre 2014, n. 202 in base all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Opera entro un importo massimo di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.

hh) Attività di notifica atti giudiziari
Intesa Sanpaolo Protezione tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a Terzi a seguito l'attività di notifica degli atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM n. 48/2013 e dell'art. 44 DL 24/6/2014 n. 90 convertito in L. 11/08/2014 n.144,

ii) Spese per perdita di una persona chiave
Intesa Sanpaolo Protezione rimborsa all'Assicurato le spese conseguenti alla perdita di una "persona chiave" ossia del Contraente o di un Socio dell'Assicurato, per invalidità totale permanente o per decesso avvenuto durante il periodo di validità della polizza.
Per spese si intende qualsiasi costo sostenuto dall'Assicurato per:
a) servizi di pubbliche relazioni e di ricerca del personale
b) servizi per gestire la pubblica comunicazione e limitare l'interruzione o il turbamento dell'attività dell'Assicurato.

Tali spese sono riconosciute con il preventivo consenso scritto di Intesa Sanpaolo Protezione.
Opera entro un importo massimo di risarcimento pari a € 25.000 per sinistro e per anno.

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Oltre alle esclusioni applicabili a tutte le garanzie indicate all'art. 11, per le singole prestazioni sono previste le seguenti esclusioni:

a) **Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi:** Sono escluse dalla copertura assicurativa le asseverazioni rilasciate ai sensi del Decreto-Legge19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche
b) **Perdita documenti, somme di denaro, titoli e valori:** Intesa Sanpaolo Protezione non è tenuta al pagamento per qualsiasi richiesta di risarcimento che derivi da usura, logorio o graduale deterioramento, tarme e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato. Sono inoltre esclusi i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da attacchi informatici (cyber attack), inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accessi non autorizzati, intrusioni, malware, ransomware, violazioni di dati o altri eventi di natura informatica.
c) **Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga:** la garanzia non opera per l'attività professionale di Avvocato, Commercialista, Ragioniere, Perito Commerciale
d) **Danni da intelligenza artificiale:** la garanzia non opera per richieste di risarcimento derivanti, direttamente o indirettamente:
   - dalla progettazione, sviluppo, programmazione, produzione, distribuzione, manutenzione o commercializzazione di Sistemi di Intelligenza Artificiale
   - da difetti, malfunzionamenti, errori di elaborazione, bias algoritmici, interruzioni operative o vulnerabilità proprie dei Sistemi di Intelligenza Artificiale
   - dall'affidamento esclusivo a risultati, elaborazioni o decisioni generate da Sistemi di Intelligenza Artificiale senza un'adeguata verifica e validazione professionale da parte dell'Assicurato
   - dall'utilizzo illecito, non autorizzato o non conforme alle disposizioni di legge applicabili dei Sistemi di Intelligenza Artificiale.

bias algoritmici: errori o distorsioni che portano un algoritmo a produrre risultati non imparziali, favorendo o penalizzando ingiustamente alcune persone o categorie.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Oltre alle limitazioni comuni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1, per le singole prestazioni sono previsti i seguenti limiti:

a) **Gestore o membro dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento:** è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10%, con un minimo di € 2.500,00 per singolo sinistro.
b) **Perdita documenti, somme di denaro, titoli e valori:** per i danni derivanti dalla perdita di somme di denaro, titoli e valori è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per singolo sinistro.
c) **Spese per il ripristino della reputazione:** non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia
d) **Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga:** è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000.
e) **Comparizione davanti a un'Autorità Giudiziaria:** non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia
f) **Spese per perdita di una persona chiave:** non è prevista l'applicazione di alcuna franchigia

GARANZIE OPZIONALI

16.2 Garanzie opzionali

Oltre alla garanzia Responsabilità Civile Professionale, il Contraente può acquistare le seguenti garanzie che devono risultare nel modulo di polizza.

A. SINDACO E REVISORE DEI CONTI

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

La garanzia opera per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di errori professionali commessi nell'adempimento dei doveri di controllo o vigilanza espressamente sanciti dalla legge, nella qualità di Sindaco, effettivo o supplente, di Società di capitali non quotate in borsa (comprese le società di capitali controllate da società quotate in borsa) o Enti sia pubblici che privati e di Revisore dei conti in società di capitali, in Enti pubblici o privati.
La presente garanzia, inoltre, opera per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei Collaboratori dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale in ottemperanza dell'art. 2403 – bis del Codice Civile.
Sono compresi in garanzia gli incarichi:

- accettati in società che, prima dell'accettazione dell'incarico, erano state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale
- accettati in società che, successivamente all'accettazione dell'incarico, sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale, purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo l'avvio di tale procedura

Si intendono automaticamente compresi nella presente garanzia gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il periodo di validità della Polizza, nonché quelli cessati durante tale periodo. Sono altresì compresi gli incarichi cessati prima del Periodo di validità della Polizza purché rientrino nel periodo di retroattività previsto dalla stessa.
In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti la garanzia:

- è concessa per un massimo di n. 10 incarichi
- opera entro un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di Polizza.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11, la garanzia non comprende:

1) qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a incarichi accettati e non riconfermati in società che, successivamente all'accettazione dell'incarico, sono state poste in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana
2) i danni per i quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere in via solidale con altri soggetti, che eccedono la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'Assicurato.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Oltre alle limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1 e alle limitazioni previste per le garanzie relative gli incarichi esterni indicate all'art. 12.2, in caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per singola richiesta di risarcimento.

B. CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI O FONDAZIONI

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

La garanzia opera per gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile per danni colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi, nella qualità Consigliere di Amministrazione di società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni. Sono compresi in garanzia gli incarichi:

- accettati per la prima volta in società che, prima dell'accettazione dell'incarico, erano state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale
- accettati in società che, successivamente dell'accettazione dell'incarico, sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale, purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.

Si intendono automaticamente compresi nella presente garanzia gli eventuali nuovi incarichi assunti durante il Periodo di validità della Polizza, nonché quelli cessati durante tale periodo. Sono altresì compresi gli incarichi cessati prima del Periodo di validità della Polizza purché rientrino nel periodo di retroattività previsto dalla stessa.
In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti la garanzia:

- è concessa per un massimo di n. 10 incarichi
- opera entro un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di Polizza.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11, la garanzia non comprende:

- qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a incarichi accettate e non riconfermati in società che, successivamente all'accettazione dell'incarico, sono state poste in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana
- i danni per i quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere in via solidale con altri soggetti, che eccedono la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'Assicurato

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Oltre alle limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1 e alle limitazioni previste per le garanzie relative gli incarichi esterni indicate all'art. 12.2, in caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per richiesta di risarcimento.

C. MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA, MEMBRO DEL COMITATO DI CONTROLLO PER LA GESTIONE, MEMBRO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (D.LGS. 231/2001)

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

La copertura opera per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni colposamente cagionati a Terzi in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dell'incarico di membro del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione e negli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, svolto in società di capitale non quotate in borsa, anche se in liquidazione volontaria (comprese le società di capitale controllate da società quotate in borsa) o di Enti, sia pubblici che privati e di Fondazioni.
La presente garanzia opera, inoltre, per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per perdite colposamente cagionate a Terzi in conseguenza di un fatto colposo dei collaboratori dell'Assicurato della cui opera questi, personalmente, si avvale.
Inoltre, sono compresi in garanzia gli incarichi:

- accettati per la prima volta in società che, prima dell'accettazione dell'incarico, erano state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale
- accettati in società che, successivamente dell'accettazione dell'incarico, sono state poste in insolvenza, fallimento o altra procedura concorsuale, purché tali incarichi siano stati riconfermati dopo tale procedura.

La garanzia comprende gli incarichi in corso durante il periodo di validità della polizza, gli incarichi assunti nel medesimo periodo e quelli cessati sia durante tale periodo sia prima della decorrenza della polizza, purchè gli errori si siano verificati nel periodo di retroattività indicato in polizza.
In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti la garanzia:

- è concessa per un massimo di n. 10 incarichi
- opera entro un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di Polizza.

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11, la garanzia non comprende:

1) le responsabilità che per legge o regolamento sono poste a carico del Consiglio di Sorveglianza e Comitato di controllo per la gestione, ivi compresi gli Organismi istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e di norma assicurate da una polizza "D&O".
2) qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a incarichi accettate e non riconfermati in società che, successivamente all'accettazione dell'incarico, sono state poste in stato di insolvenza dichiarato, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale disciplinata dalla legge italiana.
3) i danni per i quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere in via solidale con altri soggetti, che eccedono la quota di responsabilità direttamente attribuibile all'Assicurato.

Polizza D&O (Directors and Officers Liability): copertura che protegge amministratori, dirigenti e figure apicali di una Azienda dalle conseguenze economiche di richieste di risarcimento, da parte di Terzi, derivanti da decisioni o comportamenti adottati nell'esercizio del loro incarico.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Oltre alle limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1 e alle limitazioni previste per le garanzie relative gli incarichi esterni indicate all'art. 12.2, in caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per Richiesta di risarcimento.

D. RESPONSABILITÀ SOLIDALE PER ATTIVITÀ DEI PUNTI A – B - C

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Nel caso in cui l'Assicurato sia responsabile solidalmente con altri soggetti, Intesa Sanpaolo Protezione risponde di quanto dovuto in solido dall'Assicurato stesso, fermo il diritto di regresso di Intesa Sanpaolo Protezione nei confronti di altri Terzi responsabili.
La presente garanzia opzionale opera rispettivamente per le attività dei punti A – B – C a condizione che sia stata acquistata la specifica garanzia.

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Alla garanzia si applicano le esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Alla garanzia si applicano le limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1

E. VISTO DI CONFORMITÀ (VISTO LEGGERO)

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

La garanzia copre la responsabilità civile dell''Assicurato derivante dall'apposizione del visto di conformità (visto leggero) per:
a) Assistenza Fiscale – come specificato nel Decreto Ministeriale 164/99, dall'art. 35 del D.Lgs. n.241 del 9 Luglio 1997, dalla Circolare n. 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell'art. 7 della delega di cui alla legge n. 23 del 11/03/2014 e ogni loro successiva modifica e integrazione
b) Compensazione Credito IVA - come specificato dal D.L. 78/09 e Legge di conversione 102/09, come modificata dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e integrazione
c) Compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell'art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.L. 50/2017 del 24 aprile 2017 e ogni loro successiva modifica e integrazione
d) Rimborsi di cui all'art. 13 del D.Lgs. 175/14 come modificato dal comma 32 dell'art. 7-quater del D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 01/01/2016 e ogni loro successiva modifica e integrazione.

La garanzia opera con un massimale dedicato di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Il Contraente, con l'acquisto della presente garanzia e sulla base delle informazioni rese nel Questionario Tecnico, dichiara sotto la propria responsabilità che tale massimale dedicato è ritenuto adeguato al numero di clienti/contribuenti dell'Assicurato e al numero di visti di conformità da emettere o apporre.

In caso di acquisto della garanzia "Certificazione tributaria (visto pesante)" il massimale delle due garanzie è da intendersi unico.

In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinato la cessazione e limitatamente all'attività di cui al presente articolo, la garanzia opera anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e da questi denunciate nei 5 anni successivi, a condizione che l'errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11, la garanzia non comprende le specifiche coperture delle somme di cui all'art. 39, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche, limitatamente al rilascio di un visto infedele sui modelli 730.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Alla garanzia si applicano le limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1

F. VISTO DI CONFORMITÀ SUI MODELLI 730

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme previste a titolo di sanzione derivanti da errore professionale nell'applicazione del visto di conformità sui modelli 730 che ha causato un danno a terzi, come previsto dall' art. 39, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, da corrispondere al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore per aver rilasciato il visto di conformità o asseverazione infedele, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La garanzia opera entro il massimale dedicato per la garanzia Visto di Conformità (visto leggero). In caso di acquisto della garanzia "Certificazione tributaria (visto pesante)" il massimale delle due garanzie è da intendersi unico.

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Alla garanzia si applicano le esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Oltre alle limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500.
Intesa Sanpaolo Protezione, una volta effettuato il risarcimento in favore dello Stato o dell'altro Ente impositore competente, richiede all'Assicurato il rimborso dell'importo corrispondente allo scoperto contrattualmente previsto a suo carico.
Se l'Assicurato non provvede al pagamento di tale importo entro 60 giorni dalla data della relativa richiesta, il contratto di assicurazione si intende risolto di diritto. Tale inadempimento costituisce, inoltre, una circostanza rilevante da comunicare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Intesa Sanpaolo Protezione comunica all'Agenzia delle Entrate ogni circostanza che comporti il venir meno della garanzia assicurativa.

riferimento normativo:
articolo 1915 Codice Civile

L'Assicurato perde il diritto all'indennizzo nel caso in cui non ponga in essere le azioni necessarie a evitare o mitigare l'insorgere della propria responsabilità, ad esempio mediante la proposizione della dichiarazione rettificativa o (laddove il contribuente non intenda presentare la nuova dichiarazione) mediante la comunicazione dei dati relativi alla rettifica di cui all'art. 6 comma 1 lettera. a) del D. Lgs. 175/2014.

G. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio della propria Attività Professionale.
La garanzia opera entro gli importi massimi di risarcimento determinati in funzione del massimale riportato nel Modulo di Polizza, indicati nella tabella sottostante:

MASSIMALE (euro)	OPZIONE	Importo massimo di risarcimento (euro)
350.000	Opzione 1	350.000
500.000 - 3.000.000	Opzione 1	500.000

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11, la garanzia non comprende i danni derivanti da:

a) attività svolta dall'Assicurato presso istituti finanziari di qualunque genere (Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti, etc.)
b) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente
c) stipula, proroga o mancata stipula, modifica di coperture assicurative ivi comprese le controversie inerenti alle procedure per l'aggiudicazione di servizi assicurativi indette dall'Ente di Appartenenza, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell'onere di pagamento dei Premi assicurativi, nonché il pagamento o mancato o tardivo pagamento di tali Premi
d) calunnia, ingiuria, diffamazione
e) azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza
f) possesso, custodia o uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa in ogni caso la Responsabilità civile di cui al D. Lgs. 209/2005;
g) Investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito; danni derivanti da violazioni dell'art. 191 del T.U.E.L.

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Alla garanzia si applicano le limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1

H. CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA (VISTO PESANTE)

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Intesa Sanpaolo Protezione paga le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi conseguenti alla certificazione tributaria (cd. visto pesante), conformemente a quanto previsto dalla Legge in materia e sempre che l'Assicurato abbia i requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività
La garanzia opera con un massimale dedicato di € 3.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di acquisto della garanzia "Visto di conformità" (visto leggero) il massimale delle due garanzie è da intendersi unico.

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Alla garanzia si applicano le esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Alla garanzia si applicano le limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1

I. RCT/O DERIVANTE DALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

La garanzia opera esclusivamente in favore dell'Assicurato che eserciti la propria attività professionale in forma individuale presso la propria abitazione e che lo abbia dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto nel Questionario tecnico.
Opera per i danni (lesioni corporali) a Terzi o a prestatori di lavoro e dipendenti nonché per i danni a cose od animali di Terzi che si siano verificati durante il periodo di validità della polizza.

a) Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio

Intesa Sanpaolo Protezione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per danni involontariamente causati a Terzi, compresi i Clienti, per morte, lesioni personali o per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale ubicati presso la propria abitazione, comprese le attrezzature necessarie per l'attività professionale ivi esistenti. La garanzia comprende anche i danni arrecati a Terzi da collaboratori e dipendenti dell'Assicurato.

b) Committenza auto

Intesa Sanpaolo Protezione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente causati a Terzi dai collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli che non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o a lui intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un collaboratore dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Intesa Sanpaolo Protezione nei confronti dei responsabili.

c) Responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

Intesa Sanpaolo Protezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile:

- per gli infortuni sofferti dai lavoratori addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ivi compresi i collaboratori parasubordinati di cui all'art. 5 del medesimo D.Lgs. 38/2000, e successive modificazioni
- ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, causati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali.

La garanzia opera a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi previsti dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dal D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 in relazione al lavoratore infortunato.

La garanzia opera entro il massimale dedicato scelto dal Contraente e determinato in funzione del massimale riportato nel Modulo di Polizza, indicato nella seguente tabella:

MASSIMALE (euro)	OPZIONE	MASSIMALE DEDICATO (euro)
350.000	Opzione 1	350.000
500.000 - 3.000.000	Opzione 1	350.000
	Opzione 2	500.000

riferimento normativo:
Decreto Legislativo n°38, 23 febbraio 2000 articolo 5

Esclusivamente per la presente garanzia si precisa che:

- non sono considerati Terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i lavoratori parasubordinati e i lavoratori in somministrazione, che sono quindi equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato
- sono considerati Prestatori di lavoro:
  a) lavoratori subordinati (dipendenti in senso proprio) assicurati INAIL ai sensi degli artt. 10-11 DPR 1124/1965, per l'azione di regresso e per il danno differenziale/complementare
  b) collaboratori parasubordinati ex art. 5 D.Lgs. 38/2000
  c) lavoratori in somministrazione, in qualità di utilizzatore ex D.Lgs. 81/2015

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Oltre alle esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11, la garanzia non comprende i danni:

a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendali
b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi; da opere e installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, droni, nonché da navigazione di natanti a motore (salvo quanto previsto in materia di Committenza auto)
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età
e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali
g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto
h) derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati
i) malattie professionali dei lavoratori in somministrazione e dei parasubordinati
j) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed in uso

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Oltre alle limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500 in caso di rivalsa esperita dagli Istituti o Enti di Previdenza o Assistenza.

J. ELABORAZIONE ELETTRONICA (CED)

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | Limiti

Intesa Sanpaolo Protezione tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, in quanto civilmente responsabile, per danni patrimoniali involontariamente causati a Terzi a seguito di errori, omissioni o ritardi commessi

nello svolgimento dell'attività di Centro Elaborazione Dati (CED), inclusa l'elaborazione di dati contabili, retributivi, fiscali e previdenziali nonché la trasmissione telematica di atti, dichiarazioni e comunicazioni per conto dei Clienti.
Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in Polizza in quanto di proprietà dell'Assicurato o nella quale l'Assicurato è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.
La copertura opera per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006"

Che cosa è assicurato | **Che cosa non è assicurato** | Limiti

Alla garanzia si applicano le esclusioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 11

Che cosa è assicurato | Che cosa non è assicurato | **Limiti**

Alla garanzia si applicano le limitazioni previste per tutte le garanzie indicate all'art. 12.1

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

sezione III

Articolo 17. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

17.1 Denuncia di Circostanza

Nel caso in cui, durante il Periodo di validità della polizza, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o Circostanze che possano dare origine ad una Richiesta di risarcimento, può darne comunicazione scritta a Intesa Sanpaolo Protezione. Tale comunicazione deve essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui l'Assicurato sia a conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento danni nei suoi confronti
- i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento e
- l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali richieste di risarcimento comunicate successivamente e riconducibili a tali Circostanze sono considerate trasmesse a Intesa Sanpaolo Protezione alla data di comunicazione della circostanza.

17.2 Obblighi in caso di sinistro

Per tutte le garanzie il Contraente deve comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione le richieste di risarcimento entro 7 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, utilizzando una delle seguenti modalità:

a elettronica certificata all'indirizzo:
sincorporate@pec.intesasanpaoloprotezione.com

raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino

fax al numero 011.093.10.62

oppure consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Dopo la denuncia del sinistro, il Contraente deve:

a) fornire a Intesa Sanpaolo Protezione prova dell'evento assicurato
b) adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo gli effetti dell'evento assicurato
c) fare tutto quanto possibile per stabilire la causa e l'entità del danno
d) rispettare tutte le raccomandazioni fornite da Intesa Sanpaolo Protezione o dai fiduciari dalla stessa incaricati.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

La denuncia trasmessa via e-mail può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

17.3 Gestione delle richieste di risarcimento

Intesa Sanpaolo Protezione, ove ne abbia interesse, può gestire direttamente, in nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e delle azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Se l'Assicurato rifiuta di acconsentire a una transazione suggerita da Intesa Sanpaolo Protezione e scelga di impugnare o proseguire i procedimenti legali relativi ad una richiesta di risarcimento, Intesa Sanpaolo Protezione è tenuta in ogni caso a corrispondere un importo non superiore a quello definito precedentemente con la transazione inclusi i costi maturati con il consenso dell'Assicurato sino alla data di tale rifiuto e comunque entro il massimale indicato nel modulo di polizza.

17.4 Garanzie danni a Terzi

Per ciascuna garanzia assicurativa può essere necessario presentare una differente documentazione per l'istruttoria del sinistro.
L'Assicurato deve allegare alla denuncia le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa.
L'Assicurato è inoltre tenuto a fornire, su richiesta di Intesa Sanpaolo Protezione, tutta la documentazione e le informazioni necessarie per verificare l'operatività della copertura assicurativa e la sussistenza dei presupposti di assicurabilità.

L'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza: "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

Le garanzie Danni a terzi tutelano l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi a Intesa Sanpaolo Protezione verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti.

17.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno da liquidare in caso di sinistro è concordato:
a) direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata oppure
b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo, i due periti devono nominarne un terzo e, in questo caso, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

articolo 18. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo o il risarcimento che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso.

Dopo questo periodo, Intesa Sanpaolo Protezione deve corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Intesa Sanpaolo Protezione restituisce gli eventuali documenti originali ricevuti.

articolo 19. Mandato dei periti

In caso di eventi che interessano le garanzie prestate con la presente polizza i periti devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che abbiano aggravato il rischio
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
d) procedere alla stima del danno indennizzabile, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 20. Esagerazione dolosa del danno

In caso di eventi che interessano le garanzie prestate con la presente polizza, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, perde il diritto all'indennizzo.

articolo 21. Comunicazione di sinistro ad altri assicuratori

In caso di richiesta di risarcimento o di evento assicurato, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri ed è tenuto a richiedere a ciascuno di esso il risarcimento/ indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

articolo 22. Sinistri in serie

Qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile:
a) alla medesima azione od omissione collegata o continuata oppure
b) ad azioni od omissioni che derivino dallo stesso fatto o insieme di fatti

è considerata, ai fini della presente Polizza, come un'unica richiesta di risarcimento indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti e dei danneggiati richiedenti il risarcimento.

Inoltre, se l'Assicurato comunica a Intesa Sanpaolo Protezione una richiesta di risarcimento:
c) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una richiesta di risarcimento precedentemente comunicata oppure
d) in qualsiasi modo riconducibile ad un Atto identico o correlato ad un altro Atto dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima richiesta di risarcimento è stata inviata a Intesa Sanpaolo Protezione.

GLOSSARIO

AZIONI DOLOSE DEL DIPENDENTE
Qualsiasi condotta dolosa di un Dipendente: (i) non condonata né espressamente né implicitamente e (ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità in capo al Contraente o ad una società controllata.

COSTI DI DIFESA
Si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ricompresi i costi per eventuali consulenti, ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi richiesta di risarcimento.

DANNO
Qualsiasi pregiudizio di cui un Assicurato sia tenuto a rispondere a Terzi, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emessi nei confronti di un Assicurato o a seguito di transazioni negoziate da Intesa Sanpaolo Protezione con il consenso dell'Assicurato o del Contraente.

DANNO A COSE
Danno arrecato a qualsiasi bene materiale o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso o il deterioramento dello stesso.

DANNO ALLA PERSONA
Lesioni personali, malattia, infermità o morte e ivi ricomprese shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.

DIPENDENTE
Qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dall'Assicurato o da una società controllata con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i Dipendenti a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.

DOCUMENTI
Tutti i documenti di qualsiasi natura ricevuti dai clienti o da terzi inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati.

FRANCHIGIA
Importo, espresso in cifra fissa, indicato nel modulo di polizza e nelle condizioni di polizza che, in caso di pagamento di indennizzo per un sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO
Somma dovuta da Intesa Sanpaolo Protezione all'Assicurato ai sensi della presente polizza.

MASSIMALE
Obbligazione massima a carico di Intesa Sanpaolo Protezione per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per ciascuna specifica garanzia nelle Condizioni di Assicurazione o nella Modulo di Polizza.

MASSIMALE AGGREGATO ANNUO
Importo massimo complessivo che Intesa Sanpaolo Protezione paga per tutti i sinistri denunciati e indennizzabili durante l'annualità di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri.

PERIODO DI VALIDITÀ DELLA POLIZZA
Il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza indicata nel modulo di polizza e la data di scadenza, risoluzione o cessazione della stessa.

POLIZZA/MODULO DI POLIZZA
Documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, le garanzie acquistate, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO
Somma dovuta dal Contraente a Intesa Sanpaolo protezione come corrispettivo delle garanzie acquistate.

RIVALSA
Diritto che spetta a Intesa Sanpaolo Protezione nei confronti dell'Assicurato di recuperare gli importi pagati ai Terzi danneggiati, nei casi in cui la stessa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.

SCOPERTO
Importo, espresso in percentuale, indicato nel modulo di polizza e nelle condizioni di polizza che, in caso di pagamento di indennizzo per un sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO
Evento per il quale è prestata la copertura assicurativa e dal quale può derivare una Richiesta di risarcimento.

SPESE PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE
Qualsiasi onorario o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i danni causati alla reputazione dell'Assicurato o del Contraente dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Polizza sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI)
Programmi, software, algoritmi o reti neurali progettati per simulare processi cognitivi umani, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'elaborazione dei dati, il riconoscimento di pattern, la presa di decisioni automatizzate, l'apprendimento automatico (machine learning), l'analisi predittiva e qualsiasi altra forma di trattamento automatico dei dati che utilizzi modelli computazionali avanzati per eseguire compiti o fornire assistenza a processi decisionali umani.

ALLEGATO 1 - tabelle massimali, importi massimi di risarcimento e franchigie

Massimali in caso di singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali e studi associati senza avvocati

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
0 – 3.000.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Massimali in caso di singoli avvocati

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
0 – 30.000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30.001 – 70.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓
70.001 – 3.000.000			✓	✓	✓	✓	✓

Massimali in caso di studi associati con anche avvocati

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
0 - 500.000	✓	✓	✓	✓
500.001 – 3.000.000				✓

Garanzie	Importi massimi di risarcimento	Franchigie/scoperti
Attività in materia di agevolazioni, sovvenzioni e contributi	Importo massimo di risarcimento di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia / scoperto di polizza
Gestore o membro dell'organismo di composizione delle crisi di sovraindebitamento	Importo massimo di risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	scoperto del 10%, con un minimo di € 2.500 per singolo sinistro
Perdita documenti, somme di denaro, titoli e valori	Per i danni derivanti dalla perdita, distruzione, danneggiamento, smarrimento, alterazione o cancellazione di documenti, l'importo massimo di risarcimento è pari a € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo. Per i danni derivanti dalla perdita di somme di denaro, titoli e valori, l'importo massimo di risarcimento è pari a € 25.000 per sinistro e per anno assicurativo.	Per perdita di documenti franchigia / scoperto di polizza Per i danni derivanti dalla perdita di somme di denaro, titoli e valori è prevista l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500 per singolo sinistro
Spese per il ripristino della reputazione	Importo massimo di risarcimento di €15.000,00	Non si applica franchigia / scoperto
Cassa integrazione ordinaria, straordinaria e/o in deroga	Importo massimo di risarcimento pari al 20% del massimale indicato nel frontespizio di polizza con il massimo di € 300.000 per sinistro e anno assicurativo	scoperto del 10% con il minimo di € 5.000
Comparizione davanti a un tribunale	Indennità giornaliere: • per qualsiasi titolare, socio o amministratore Assicurato: € 500 • per qualsiasi Collaboratore: € 250 fino ad un importo massimo di risarcimento di 100.000 euro per anno assicurativo.	Non si applica franchigia / scoperto
Attività di delegato sovraindebitamento	Importo massimo di risarcimento di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia / scoperto di polizza
Perdita di una persona chiave	Importo massimo di risarcimento di € 25.000 per sinistro e per anno	Non si applica franchigia / scoperto

Sindaco e Revisore dei conti	In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti la garanzia: • è concessa per un massimo di n. 10 incarichi • opera entro un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di Polizza.	in caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per singola richiesta di risarcimento
Membro del consiglio di sorveglianza, membro del comitato di controllo per la gestione, membro dell'organismo di vigilanza (d.lgs 231/2001)	In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti la garanzia: • è concessa per un massimo di n. 10 incarichi • opera entro un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di Polizza.	In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per singola richiesta di risarcimento
Consigliere di amministrazione in società di capitali	In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti la garanzia: • è concessa per un massimo di n. 10 incarichi • opera entro un importo pari al 50% del massimale per sinistro e per anno assicurativo indicato nel modulo di Polizza.	In caso di incarichi ricoperti presso Istituti bancari, Società d'intermediazione Mobiliare, Compagnie di Assicurazione, Società di Finanziamento Prestiti è prevista l'applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 20.000 per singola richiesta di risarcimento
Visto di conformità (leggero)	Massimale dedicato di € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di acquisto della garanzia "Certificazione tributaria (visto pesante)" il massimale delle due garanzie è da intendersi unico.	Franchigia / scoperto di polizza
Visto di conformità sui modelli 730	La garanzia opera entro il massimale dedicato per la garanzia Visto di Conformità (visto leggero). In caso di acquisto della garanzia "Certificazione tributaria (visto pesante)" il massimale delle due garanzie è da intendersi unico.	Franchigia di € 500

Responsabilità amministrativo-contabile	Importo massimo di risarcimento determinati in funzione del massimale riportato nel Modulo di Polizza:
	• Massimale € 350.000:
	  • opzione 1: € 350.000
	• Massimale da € 500.000 a € 3.000.000:
	  • opzione 1: € 500.000
		Franchigia / scoperto di polizza

Visto pesante	Massimale dedicato di € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di acquisto della garanzia "Visto di conformità" (visto leggero) il massimale delle due garanzie è da intendersi unico.	Franchigia / scoperto di polizza

Responsabilità civile verso Terzi (R.C.T.) per Conduzione dei locali adibiti ad uso ufficio e Committenza auto	La garanzia opera entro il massimale dedicato scelto dal Contraente e determinato in funzione del massimale riportato nel Modulo di Polizza:
	• Massimale € 350.000:
	  • opzione 1: € 350.000
	• Massimale da € 500.000 a € 3.000.000:
	  • opzione 1: € 350.000
	  • opzione 2: € 500.000
		La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500 in caso di rivalsa esperita dagli Istituti o Enti di Previdenza o Assistenza

Franchigie e scoperti attività ordinaria

Avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
70.001 - 100.000			€ 0	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
100.001 – 3.000.000			€ 500	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000

Avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
70.001 - 100.000			€ 0	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
100.001 – 3.000.000			€1.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 – 500.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
500.001 – 3.000.000				€ 1.000

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 – 500.000	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750	€ 1.750
500.001 – 3.000.000				€ 1.750

Singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
100.001 – 200.000	€ 500	€ 500	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
200.001 – 500.000	€ 500	€ 750	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500

Singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
100.001 – 200.000	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
200.001 – 500.000	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000

Studi associati senza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 100.000	€ 500	€ 500	€ 500	€ 1.000	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
100.001 – 200.000	€ 500	€ 500	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
200.001 – 500.000	€ 500	€ 750	€ 750	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.500	€ 2.500

Studi associati senza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 50.000	€ 750	€ 750	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
50.001 - 100.000	€ 750	€ 1.000	€ 1.000	€ 2.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
100.001 - 200.000	€ 750	€ 1.000	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
200.001 - 500.000	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
500.001 – 1.500.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
1.500.001 – 3.000.000	€ 1.500	€ 2.000	€ 3.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 5.000	€ 5.000

Studi associati con anche avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 - 100.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.800	€ 1.800
100.001 - 500.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
500.001 – 1.500.000				€ 2.000
1.500.001 – 3.000.000				€ 2.500

Studi associati con anche avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 - 100.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.600	€ 3.600
100.001 - 500.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
500.001 – 1.500.000				€ 4.000
1.500.001 – 3.000.000				€ 5.000

Franchigie e scoperti garanzie aggiuntive A – B – C (incarichi esterni)

Avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
70.001 - 100.000			€ 0	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
100.001 – 3.000.000			Scoperto 10% min € 1.000, max € 5.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000

Avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 30.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
30.001 - 50.000		€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
50.001 - 70.000		€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
70.001 - 100.000			€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
100.001 – 3.000.000			€ 7.500	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 – 500.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000	Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000
500.001 – 3.000.000				Scoperto 10% min € 2.500, max € 10.000

Studi associati con prevalenza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 – 500.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000				€ 15.000

Attività singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
100.001 - 500.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Attività singoli commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 100.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
100.001 - 500.000	Scoperto 10% min. € 5.000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5.000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5.000, max. € 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Attività studi associati senza avvocati – Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A						
0 - 500.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 5.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	Scoperto 10% min. € 1.500, max. € 10.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

Attività studi associati senza avvocati – Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)						
	350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B						
0 - 500.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	Scoperto 10% min. € 5,000, max. € 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	Scoperto 10% min. € 10,000, max. € 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

Studi associati con anche avvocati –Opzione A

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE A			
0 – 500.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000				€ 15.000

Studi associati con anche avvocati –Opzione B

FATTURATO (euro)	MASSIMALE (euro)			
	1.000.000 per sinistro 2.000.000 per anno	2.000.000	2.500.000	2.000.000 per sinistro 4.000.000 per anno
	FRANCHIGIA/SCOPERTO - OPZIONE B			
0 – 500.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
500.001 – 3.000.000				€ 25.000

Ai sensi dell'art. 13 E 14 del regolamento (ue) 679/2016 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"informativa") - aggiornata al 29 giugno 2026

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

L'informativa si rivolge a tutti i clienti di Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. (nel seguito, anche, la "**Società**") e a tutti coloro che, a vario titolo, sono collegati agli stessi, i cui dati ci sono stati forniti da altri soggetti nelle fasi precontrattuali o in esecuzione di un contratto (ad esempio: contraente, assicurato, richiedenti il preventivo e/o eventuali legali rappresentanti, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", richiedente il preventivo, danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti). Il contenuto aggiornato dell'informativa potrà essere consultato nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui Lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; società che svolgono attività di gestione relative al dispositivo "Viaggia con me Box" per le polizze che ne prevedono l'installazione.

1. COSA SI INTENDE PER TRATTAMENTO DI DATI? CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO E QUALI SONO I DATI DI CONTATTO?

Il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il "**GDPR**") definisce il "**dato personale**" come "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".

Il GDPR definisce anche puntualmente cosa si intende per "**trattamento**", ossia "qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione."

In qualità di "**Titolare del trattamento**", Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, agendo nel pieno rispetto di principi di correttezza, liceità e trasparenza, determina i mezzi e le finalità di ognuna di queste "operazioni'' che coinvolge, anche solo potenzialmente, i tuoi dati personali, tutto ciò garantendo la tua riservatezza e tutelando appieno i tuoi diritti.

Questi sono i riferimenti utili **per contattarci**:
Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Sede legale: Via San Francesco D'Assisi 10– 10122 Torino.
comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com
www.intesasanpaoloprotezione.com

2. CHI È IL "RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI''? COME LO PUOI CONTATTARE?

Il "Responsabile della protezione dei dati'' (**DPO – Data Protection Officer**) è una figura di garanzia che abbiamo provveduto a nominare e a cui ci si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti previsti dal GDPR, contattandolo al seguente indirizzo e-mail:
dpo@intesasanpaoloprotezione.com

3. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO?

I dati personali che trattiamo e proteggiamo appartengono alle seguenti categorie:

- **dati identificativi e anagrafici**, come il nome e il cognome, la denominazione, il codice fiscale, la partita IVA, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo di residenza/domicilio, il domicilio fiscale, l'indirizzo di corrispondenza, il genere, la nazionalità, e i dati relativi ai documenti identificativi;
- **dati relativi all'immagine**, come la fotografia presente sul documento identificativo;
- **dati di contatto**, come il numero del telefono fisso e del cellulare, l'indirizzo e-mail e la PEC;
- **dati relativi alla situazione personale e familiare**, come lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
- **dati appartenenti a categorie "particolari"**, ad esempio eventuali dati biometrici e i dati relativi alla salute. Si tratta dei dati che in passato erano definiti "sensibili" e richiedono una protezione "particolare" ed uno specifico consenso.

Informazioni tecniche relative al veicolo, attestato di rischio, verifica della copertura assicurativa, etc

Inoltre, per le sole polizze Motor, trattiamo:

- **dati derivanti dall'utilizzo del dispositivo "ViaggiaconMe",** qualora la polizza preveda l'installazione della box;
- **dati acquisiti da pubbliche banche dati,**
- **dati dei soggetti terzi** interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, proprietario del veicolo assicurato se diverso dal contraente o proprietario del veicolo del quale si intende utilizzare la classe di merito nel caso di agevolazione della c.d. "Legge Bersani – L. 104/2008", danneggiati e/o eventuali loro legali rappresentanti).

4. PERCHÉ TI CHIEDIAMO DI FORNIRCI I TUOI DATI?

Abbiamo bisogno dei tuoi dati per istruire, concludere e dare corretta esecuzione ai contratti e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Trattiamo inoltre i tuoi dati per finalità di promozione di prodotti e servizi della Società e del Gruppo Intesa Sanpaolo.

La compatibilità della nuova finalità del trattamento ulteriore è valutata tenendo conto, tra l'altro, del nesso tra le finalità originarie e quelle successive, del contesto della raccolta dei dati e delle ragionevoli aspettative dell'interessato, della natura dei dati personali, delle possibili conseguenze del trattamento ulteriore e dell'esistenza di adeguate garanzie a tutela degli interessati.

Se deciderai di non fornirci i tuoi dati, ci troveremo nell'impossibilità di attivare alcuni dei nostri servizi e di dare esecuzione ai contratti. I dati personali (anche quelli appartenenti a categorie particolari) potranno altresì essere utilizzati per finalità ulteriori, purché compatibili con quelle iniziali per cui i dati personali sono stati raccolti, così come previsto dall'art. 6.4 del GDPR (si pensi per esempio all'anonimizzazione dei dati

come eventuale misura di sicurezza propedeutica a ulteriori attività tra cui lo sviluppo e l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale funzionali all'efficientamento dei processi connessi alla gestione del contratto e dei relativi sinistri).

5. DA CHI RACCOGLIAMO I TUOI DATI? COME LI TRATTIAMO?
I dati che trattiamo possono avere provenienza:
- **Diretta**: se ce li hai comunicati tu nelle occasioni in cui hai interagito con noi;
- **Indiretta**: se li abbiamo raccolti da terzi (ad esempio dal contraente di polizza) o da fonti accessibili al pubblico (ad esempio dalla Camera di Commercio e da Albi Professionali e da altre Banche Dati di settore), in osservanza delle normative di riferimento.

Ci prendiamo in ogni caso cura dei tuoi dati: li trattiamo mediante strumenti manuali, informatici e telematici anche automatizzati – inclusi sistemi di intelligenza artificiale, come definiti dalle norme vigenti – e ne garantiamo la sicurezza e la riservatezza nel rispetto dei principi del GDPR.

L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non comporta in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Nell'ambito dei processi decisionali automatizzati potremmo trattare i tuoi dati anche mediante tecniche di profilazione, nel rispetto dei principi del GDPR.

I tuoi dati possono essere utilizzati all'interno di processi decisionali automatizzati implementati dalla società al fine di dare esecuzione al contratto e/o far fronte ad adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente (per esempio all'interno dei processi di disdetta dei contratti sottoscritti dalla clientela).

L'elenco completo dei trattamenti decisionali automatizzati (e l'eventuale profilazione) agiti/a dalla Società è descritto nell'allegato "processi decisionali automatizzati" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

6. SU QUALI BASI SI FONDANO I TRATTAMENTI CHE EFFETTUIAMO? PER QUALI FINALITÀ TRATTIAMO I TUOI DATI?
Il trattamento dei dati personali è lecito solamente se la sua finalità è sostenuta da una base giuridica valida, ricompresa cioè tra quelle previste dal GDPR.

Ti mostriamo sinteticamente, in corrispondenza dei diversi fondamenti giuridici previsti, quali sono i trattamenti che effettuiamo e le finalità che perseguiamo.

LA BASE GIURIDICA	***LE NOSTRE FINALITÀ***
a) Consenso (art. 6.1 lettera a) del GDPR e art. 9.2 lettera a) del GDPR) --- **Questi trattamenti sono possibili solo se hai rilasciato il consenso per la specifica finalità.** **Hai sempre e comunque il diritto di revocare la totalità o parte dei consensi rilasciati.**	Effettuiamo attività di **marketing diretto** e **indiretto** ed in particolare: - svolgiamo attività funzionali alla **promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze ed effettuiamo indagini di mercato e di customer satisfaction** sia attraverso l'uso di posta elettronica e cartacea e di chiamate telefoniche tramite operatore; - **comunichiamo ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo** (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirti una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. Trattiamo dati appartenenti a **categorie "particolari"** solo se strettamente necessario **per finalità assicurative**, quali: la verifica dell'assumibilità del rischio e la definizione delle clausole di esclusione, attraverso l'analisi del questionario sanitario e/o del rapporto di visita medica, la gestione del contratto e dei relativi sinistri, l'attività di monitoraggio della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate dalle eventuali terze parti coinvolte (ad es.: strutture sanitarie convenzionate).
b) Contratto e misure precontrattuali (art. 6.1 lettera b) del GDPR)	Prestiamo i servizi richiesti e diamo **esecuzione ai contratti** o agli atti relativi alle **fasi precontrattuali.**
c) Obbligo di legge (art. 6.1 lettera c) del GDPR)	Adempiamo a **prescrizioni normative,** ad esempio in ambito fiscale e in materia di antiriciclaggio, di anticorruzione e di prevenzione delle frodi nei servizi di pagamento. Adempiamo a **disposizioni dell'Autorità,** ad esempio in relazione a richieste specifiche dell'Autorità Giudiziaria e/o delle Autorità di Vigilanza (IVASS, COVIP, Garante Privacy, ecc.).

LA BASE GIURIDICA	*LE NOSTRE FINALITÀ*
d) Legittimo interesse (art. 6.1 lettera f) del GDPR)	Perseguiamo **interessi legittimi** nostri o di terzi, che si dimostrino leciti, concreti e specifici, dopo aver appurato che ciò non comprometta i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali. Tra questi rientrano, ad esempio, la sicurezza fisica, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi IT e delle reti, la prevenzione delle frodi e la produzione di statistiche, l'esercizio e la difesa di un diritto, la gestione delle operazioni societarie, le attività di caring rivolte alla clientela, lo sviluppo e aggiornamento di modelli predittivi e descrittivi e per l'addestramento dei modelli di Intelligenza artificiale finalizzati ad efficientare e migliorare i processi di gestione del contratto e dei corrispondenti sinistri. Utilizziamo, inoltre, il legittimo interesse per lo scambio di informazioni con le società del Gruppo ISP, per finalità amministrative e nell'ambito della gestione congiunta del cliente condiviso, che si fonda sul modello distributivo di Gruppo. Tale attività è volta a garantire una consulenza efficace, basata sulla adeguata conoscenza dei clienti, nonché alla creazione di una offerta di prodotti e servizi adeguati alle reali esigenze degli stessi. L'elenco completo degli interessi legittimi che perseguiamo è descritto nell'allegato "Gli interessi legittimi" sempre disponibile nella versione più aggiornata nella sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

7. CHI POTREBBE RICEVERE I DATI CHE CI HAI FORNITO?
Possiamo comunicare i tuoi dati ad altri soggetti, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, ma **solo per le specifiche finalità indicate in informativa secondo le basi giuridiche previste dal GDPR.**

Possono essere destinatari dei tuoi dati:
- le **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
- soggetti appartenenti al **Gruppo Intesa Sanpaolo,** ad esempio in qualità di distributori dei nostri prodotti assicurativi e fornitori di servizi, nominati responsabili esterni del trattamento per conto della Società;
- i **sistemi pubblici informativi** istituiti presso le pubbliche amministrazioni, tra cui il PRA (Pubblico Registro Automobilistico);
- **Altre parti contrattuali** (ad esempio, contraenti di polizza);
- **i Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc..), ad esempio:
  - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
  - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
  - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
  - fondi sanitari, casse sanitarie, società di mutuo soccorso;
  - medici e strutture sanitarie convenzionate;
  - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
  - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
  - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;

- soggetti che si occupano della gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- soggetti che si occupano della rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;
- società terze in qualità di provider per la gestione del dispositivo "ViaggiaconMe" per le polizze per cui è prevista la sua installazione.;

L'elenco dei destinatari dei dati personali è disponibile alla sezione Privacy del sito www.intesasanpaoloprotezione.com.

8. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI QUANDO LI TRASFERIAMO FUORI DALL'UNIONE EUROPEA O A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

Di norma trattiamo i tuoi dati all'interno dell'Unione Europea; **per motivi tecnici od operativi**, potremmo però trasferire i dati verso:

- paesi al di fuori dell'Unione Europea o organizzazioni internazionali che, secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea, garantiscono un livello di protezione adeguato;
- altri paesi, basandoci, in questo caso, su una delle "garanzie adeguate" o su una delle specifiche deroghe previste dal GDPR.

Inoltre, i tuoi dati possono essere trasmessi, per finalità connesse alla **prevenzione e di contrasto del terrorismo e del suo finanziamento**, alle Autorità pubbliche degli Stati Uniti d'America, con cui l'Unione Europea ha concluso uno specifico accordo.

G.U. Unione Europea L 195/5 del 27.7.2010

9. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI?

Per obbligo di legge conserviamo i tuoi dati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui sei parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto, nel caso questo in cui non si trasformi in contratto.

Li tratteremo per un periodo maggiore esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge o per perseguire un interesse legittimo, nostro o di terzi.

10. QUALI SONO I TUOI DIRITTI?

Il GDPR attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti ("Interessati") specifici diritti, tra i quali il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, nonché la possibilità di opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento. È inoltre contemplato il diritto di richiedere un intervento umano laddove sia previsto un processo decisionale automatizzato (compresa la profilazione).
Per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere alla casella mail dpo@intesasanpaoloprotezione.com

Effettueremo **gratuitamente** tutte le azioni e le comunicazioni necessarie. Solo qualora le tue richieste dovessero dimostrarsi manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, potremo addebitarti un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le tue richieste.

Fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenessi che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

I tuoi diritti sono meglio descritti nel documento "I diritti degli interessati" disponibile sulla sezione "Privacy" del sito www.intesasanpaoloprotezione.com

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.